

## IN SINTESI

## PREVENZIONE E PROTEZIONE

## Inserito ●

**Come identificare i rischi della MMC nella distribuzione moderna organizzata -**

Le «indicazioni operative per l'identificazione dei rischi e degli strumenti da utilizzare per la loro valutazione nei processi di movimentazione manuale dei carichi negli ambienti di lavoro della Distribuzione Moderna Organizzata» sono state elaborate sulla base delle vigenti disposizioni legislative e, in particolare, tenendo conto dei precetti definiti dal D.Lgs. n. 81/2008 e delle norme di buona tecnica richiamate dallo stesso. Questo lavoro è il frutto dell'attività di un gruppo di lavoro composto da esperti del settore, tecnici e RSPP, rappresentanti di diverse realtà aziendali ed è nato dalla necessità di chiarire alcuni dei nodi interpretativi legati alla gestione del processo di identificazione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi e alla scelta degli strumenti di misurazione per la valutazione degli stessi. Il documento ha lo scopo di fornire uno strumento operativo conforme alla normativa del settore, che possa consentire alle aziende di effettuare una valutazione del rischio pertinente a quelle che sono le attività tipiche della distribuzione moderna organizzata.

**Documento  
a pag. V**

## PREVENZIONE PROTEZIONE

**Con i modelli di gestione come organizzare le attività per la sicurezza sul lavoro? -**

La programmazione delle attività di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, costituite da obblighi continui di vigilanza e da azioni periodiche di verifica, oltre a stabilire un *modus operandi* per garantire gli adempimenti, hanno dimostrato la virtuosità dell'azienda a tutti i soggetti pubblici e privati che devono visitare o avere rapporti con l'impresa. Il modello organizzativo per la gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) ha rappresentato lo strumento giuridico per raggiungere gli stessi scopi e per essere esenti da determinate sanzioni. La sua complessità ne ha reso difficile, tuttavia, l'applicazione alle piccole aziende, ma l'idea virtuosa di organizzazione che reca in sé può essere sviluppata nella pratica con semplici strumenti e accortezze gestionali anche nelle piccole e medie aziende e nelle attività professionali svolte nel settore della sicurezza del lavoro.

**Articolo  
a pag. 15**

**I dati INAIL sull'efficacia dei SGSL per ridurre gli infortuni -**

La grande diffusione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro è dovuta all'attenzione che il legislatore e i media hanno recentemente dato alla tematica della sicurezza sul lavoro, contribuendo ad aumentare la conoscenza e la sensibilità sul tema. Una fortissima spinta all'adozione dei sistemi di gestione è sicuramente dovuta all'introduzione dei reati legati alla sicurezza sul lavoro nel novero di quelli punibili ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, una norma nata per punire una serie di reati come la corruzione, la concussione, il falso in bilancio e l'estensione della "responsabilità amministrativa" alla salute e alla sicurezza sul lavoro ha suscitato grande interesse accompagnato, ovviamente, da una certa preoccupazione a causa delle pesanti sanzioni economiche e, soprattutto, di quelle interdittive che possono causare ingenti problemi finanziari a una impresa. L'INAIL ha intrapreso uno studio con l'obiettivo di valutare l'efficacia dei sistemi di gestione nella riduzione del fenomeno infortunistico. A questo scopo è stato effettuato un attento confronto tra gli indici infortunistici delle aziende che hanno adottato un SGSL accreditato con le omologhe per settore produttivo e territorio di appartenenza (individuato nella ASL) reperite sulla banca dati dell'INAIL.

**Articolo  
a pag. 21**

**"Modello 231" nelle PMI: da garanzia di eticità a esimente da reati -**

La logica del D.Lgs. n. 231/2001 è quella di punire, insieme alle persone fisiche che commettono i reati, anche quelle entità che beneficiano della commissione del reato (enti, ovvero società, associazioni ecc.). Lo strumento si è dimostrato piuttosto interessante e per questo il legislatore ne ha progressivamente esteso l'applicazione, fino ad arrivare a inserire, fra il 2007 e il 2011, reati colposi in materia di sicurezza sul lavoro e tutela dell'ambiente. Questo ha comportato che fossero sempre più numerose le imprese che, per un reato o per l'altro, avevano interesse a implementare un modello esimente dalla cosiddetta responsabilità amministrativa e, fra queste, risulterebbero interessate anche molte PMI. Ma le logiche di costituzione di questo meccanismo sono state pensate per imprese medio/grandi, molto strutturate, esattamente al contrario delle PMI. Quindi, è necessario individuare una struttura per quanto possibile snella (che deve essere implementata) e fruibile da chi poi deve rispettare le "regole" stabilite dall'azienda.

**Articolo  
a pag. 26**

**Articolo  
a pag. 32**

**Impresa familiare: come si può riconoscere e quali sono gli obblighi?** - Gli obblighi dell'impresa familiare nell'ambito della normativa antinfortunistica sono stati contornati da un alone di indeterminazione fin dalla prima apparizione nel quadro giuridico in materia. L'incertezza è nata e ha preso corpo in quanto è mancato nel testo del D.Lgs. n. 626/1994 qualsiasi richiamo a questa tipologia di impresa se non per l'inciso contenuto nell'art. 4, comma 11. Anche in seguito, i chiarimenti del Ministero del Lavoro, che si sono susseguiti nel periodo precedente l'emanazione e l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, sono stati quanto mai ondivaghi e non sempre convincenti rispetto al concetto di collaboratore familiare di impresa familiare ex art. 230-bis, c.c., e degli obblighi di sicurezza applicabili agli stessi. Con l'emanazione del D.Lgs. n. 81/2008 questa indeterminazione è rimasta anche se a opera del correttivo D.Lgs. n. 106/2009 ha trovato finalmente espresso riconoscimento la figura del collaboratore familiare.

**Articolo  
a pag. 42**

**Il protocollo di legalità garantisce la sicurezza contro infortuni e mafia** - Il 13 febbraio 2012 è stato firmato, in Prefettura a Milano con le imprese coinvolte nel cantiere per l'EXPO 2015 e le organizzazioni sindacali dei lavoratori, un importante protocollo di legalità. In questo termine "legalità" sono stati fatti confluire più aspetti tra i quali la sicurezza sul lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro, la prevenzione contro le infiltrazioni mafiose. Il protocollo ha affrontato più aspetti, la legalità, la sicurezza sul lavoro, la trasparenza ecc.; sono esaminate le problematiche connesse in modo diretto o indiretto alle problematiche relative alla sicurezza sul lavoro, all'igiene, alle condizioni di vita e di salute dei lavoratori.

**Caso  
a pag. 46**

**Trasferibilità degli obblighi di sicurezza** - La tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori è un obiettivo di elevata rilevanza sociale che ha trovato fondamento nella Costituzione e, in un ambito ancora più allargato, sul piano del diritto comunitario. Con il recepimento delle direttive comunitarie, per la prima volta la tutela delle condizioni di lavoro è stata valutata come obiettivo essenziale e primario, al fine di un generale miglioramento della sicurezza e della salute di tutta la popolazione. Sicurezza e salute dei lavoratori costituiscono beni inderogabili a rilevanza pubblicistica e sono stati sottratti alla disponibilità dei singoli. Dunque, è nel rispetto del carattere pubblico e non derogabile degli obblighi di sicurezza che hanno sancito il principio della "contrattualizzazione" dei piani di sicurezza nei cantieri. Occorre comprendere, quindi, se le parti del contratto possono individuare e regolare il soggetto tra i contraenti sul quale gravano gli obblighi di sicurezza e se è possibile una disciplina differente da quella dettata per legge.

**Sintesi  
a pag. 72**

**Etichettatura** - Con il regolamento (UE) della Commissione 24 febbraio 2012, n. 164/2012, sono state apportate alcune modifiche all'Allegato III al regolamento (CE) n. 110/2008 sulla definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e l'indicazione geografica delle bevande spiritose, al fine di una migliore identificazione di alcune di queste (in G.U.C.E. L del 25 febbraio 2012, n. 53).

**Sintesi  
a pag. 72**

**Sistema ferroviario transeuropeo** - La decisione della Commissione 25 gennaio 2012, n. 2012/88/UE, ha adottato, nel suo Allegato III, la nuova specifica tecnica di interoperabilità (cosiddetta STI) relativa al sottosistema «controllo-comando e segnalamento di terra» e al sottosistema «controllo-comando e segnalamento di bordo» del sistema ferroviario transeuropeo, sostituendo quelle adottate con la decisione 2006/679/CE (relativa al sistema ferroviario transeuropeo convenzionale) e con la decisione 2006/860/CE (relativa al sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità) (in G.U.C.E. L del 23 febbraio 2012, n. 51).

**Sintesi  
a pag. 72**

**Malattie professionali** - Il Senato della Repubblica ha apportato, con deliberazione del Senato della Repubblica 22 febbraio 2012, una modifica all'art. 8, comma 1, deliberazione 16 marzo 2010, che ha istituito una apposita Commissione parlamentare di inchiesta con il compito di indagare sui casi di morte e di gravi malattie che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero, nei poligoni di tiro e nei siti in cui sono stoccati munizionamenti, in relazione all'esposizione a particolari fattori chimici, tossici e radiologici dal possibile effetto patogeno (in Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2012, n. 48).

**Sintesi  
a pag. 73**

**Garante della privacy: indicazioni ai gestori dei siti web esclusivamente dedicati alla salute** - Con deliberazione 25 gennaio 2012 sono state pubblicate le nuove linee guida, approvate dal Garante per la protezione dei dati personali, in materia di trattamento dei dati personali per finalità di pubblicazione e diffusione nei siti web esclusivamente dedicati alla salute (Allegato I alla delibera del Garante) (in Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2012, n. 42).

**Obblighi del preposto nel sistema prevenzionistico** - La funzione di garanzia del preposto non può significare che il medesimo debba essere costantemente presente. Non è questione di presenza continua, ma di corretto esercizio delle tipiche funzioni del preposto che, in quanto delegato alla diretta sorveglianza dei lavoratori a lui affidati, è certamente tenuto, indipendentemente dalla presenza al momento del fatto, a una attenta e assidua vigilanza e specialmente a dare istruzioni anche per lavori che possono ritenersi di semplice esecuzione, tanto più quando, si sia trattato di un lavoro che egli stesso aveva ordinato e di lavoratore che vi era stato addetto per la prima volta. (Cassazione Penale, sez. IV, 1° febbraio 2012, n. 4412 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

**Massima e nota  
a pag. 77**

**Responsabilità del committente** - Con riferimento ai lavori svolti in esecuzione di un contratto di appalto o di prestazione d'opera, è vero che il dovere di sicurezza è riferibile, oltre che al datore di lavoro (di regola l'appaltatore, destinatario delle disposizioni antinfortunistiche), anche al committente, con conseguente possibilità, in caso di infortunio, di intrecci di responsabilità, coinvolgenti anche il committente medesimo, tuttavia è, però, altrettanto vero che tale principio non può essere applicato automaticamente, non potendo esigersi dal committente un controllo pressante, continuo e capillare sull'organizzazione e sull'andamento dei lavori. (Cassazione penale, sez. IV, 30 gennaio 2012, n. 3563 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com))

**Massima e nota  
a pag. 78**

## GRANDI RISCHI

**Amianto. Il tribunale di Torino condanna i responsabili delle malattie-infortunio** - La sentenza emessa dal Tribunale di Torino il 13 febbraio 2012 ha condannato i responsabili della gestione di una società esercente gli stabilimenti di lavorazione dell'amianto siti in Cavagnolo, Casale Monferrato, Napoli-Bagnoli e Rubiera (per questi ultimi stabilimenti il procedimento si è concluso con una sentenza che ha accertato l'intervenuta prescrizione dei reati) e ha aperto un nuovo scenario nella contestazione dei reati legati all'attività industriale. Infatti, la sentenza resterà un provvedimento di notevole importanza per la sicurezza sul lavoro e per il diritto ambientale o, meglio, più in generale, per il diritto dei lavoratori e dei semplici cittadini a operare e, comunque, a vivere in un ambiente salubre, non contaminato dalle esalazioni industriali causate dall'incuria di chi esercisce attività industriale.

**Articolo  
a pag. 50**

**Conversione "milleproroghe"** - Con la pubblicazione della legge 24 febbraio 2012, n. 14, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, sono stati ulteriormente prorogati alcuni termini. In particolare, per quanto concerne le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro, è stato prorogato al 31 dicembre 2013 (invece del precedente 31 dicembre 2012 previsto dal D.L. n. 216/2011) il termine ultimo per completare l'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 9 aprile 1994, qualora ammesse, a domanda, al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'Interno che deve essere adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge (in *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2012, n. 48 e nella sezione **"Notizie normative"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).

**Sintesi  
a pag. 73**

## RIFIUTI E BONIFICHE

**SISTRI: Nuovo rinvio dell'operatività** - Per effetto della conversione in legge del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (cosiddetto decreto "milleproroghe"), la data di piena operatività del SISTRI per quasi tutti i soggetti obbligati è stata rinviata al 30 giugno 2012, in luogo del 2 aprile 2012, precedentemente previsto dal decreto-legge. Viene annullato l'avvio differito per i produttori di rifiuti pericolosi con un numero di dipendenti non superiore a dieci, con l'eccezione per gli imprenditori agricoli che producono e trasportano a una piattaforma di conferimento, oppure conferiscono a un circuito organizzato di raccolta, i propri rifiuti pericolosi in modo occasionale e saltuario.

**Articolo  
a pag. 56**

**"Decreto mille proroghe"** - Con le modifiche introdotte dalla legge in sede di conversione del D.L. n. 216/2011, si segnala l'ultimo differimento al 30 giugno 2012 del termine per aderire al sistema elettronico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI; si veda l'approfondimento a pag. 75) a carico sia di tutti i soggetti tenuti ex art. 1, D.M. 26 maggio 2011 e il differimento al 31 dicembre 2012 del termine fino al quale le attività di raccolta, di spazzamento e di trasporto dei rifiuti in Campania, nonché smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, possono continuare a essere gestite secondo le ordinarie modalità e forme procedurali da parte dei comuni (in S.O. n. 36 alla *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 2012, n. 48 e nella sezione **"Notizie normative"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).

**Sintesi  
a pag. 75**

**Massima e nota  
a pag. 80**

**Rifiuti. Responsabilità per gestione non autorizzata** - In tema di gestione dei rifiuti, le responsabilità per la sua corretta effettuazione, in relazione alle disposizioni nazionali e comunitarie, gravano su tutti i soggetti coinvolti nella produzione, distribuzione, utilizzo e consumo dei beni dai quali originano i rifiuti (Cassazione penale, sezione III, 17 gennaio 2012, n. 5033 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).

## AMBIENTE E RISORSE

**Articolo  
a pag. 59**

**Imprese e reati ambientali: le novità su "Modelli" e OdV** - Una delle conseguenze dell'inserimento (disposto dal decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121) nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 231/2001, di alcune fattispecie di reati contro l'ambiente, è la necessità di adeguare i modelli organizzativi ex artt. 6-7, D.Lgs. n. 231/2001. Sul punto è opportuno fornire alcune indicazioni di carattere pratico-applicativo per l'integrazione dei modelli organizzativi di gestione e controllo già esistenti o in corso di implementazione, attraverso il riferimento alle *best practice* più diffuse attualmente a disposizione, ovvero i sistemi di gestione ambientale (SGA) conformi allo *standard* ISO 14001 o al regolamento europeo n. 1221/2009 (EMAS).

**Il caso  
a pag. 68**

**L'"interesse o vantaggio dell'ente" quale condizione per l'individuazione delle responsabilità degli enti in materia ambientale** - L'art. 5, D.Lgs. n. 231/2001, *«Responsabilità dell'ente»*, pone una delle condizioni, ineludibili dal legislatore, per configurare una responsabilità dell'ente. La disposizione configura la responsabilità della persona giuridica come autonoma, anche se fondata sul rapporto organico sussistente con la persona fisica autore del reato, ove quest'ultimo abbia in concreto tenuto una condotta illecita *«nell'interesse o a vantaggio dell'ente»*. In base alle più recenti indicazioni della Suprema Corte, nell'ambito dei "gruppi" di imprese, la società capogruppo può essere chiamata a rispondere, per il reato commesso nell'ambito dell'attività di una controllata, purché nella consumazione concorra una persona fisica che agisca per conto della "holding", perseguendo anche l'interesse di quest'ultima.

**Sintesi  
a pag. 74**

**Aria, IPPC: linee guida reperimento ed elaborazione BAT** - La *decisione di esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012, n. 2012/119/UE*, reca in allegato le linee guida concernenti la raccolta di dati e l'elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT (*best available technologies*), nonché per l'assicurazione della loro qualità, ivi compresa adeguatezza, contenuto e formato, ai sensi dell'art. 13, paragrafo 3, direttiva n. 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali (in *G.U.C.E. L del 2 marzo 2012, n. 63*).

**Sintesi  
a pag. 74**

**Aria: emissioni industriali** - La *decisione di esecuzione della Commissione del 10 febbraio 2012, n. 2012/115/UE*, reca, in allegato I, alcune indicazioni in merito alla considerazione particolare da dare agli impianti di combustione interi ex capo III, direttiva n. 2010/75/UE, ai fini dell'elaborazione dei piani nazionali transiti (1° gennaio 2016-30 giugno 2020) concernenti le emissioni di ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri (solo ossidi di azoto per le turbine a gas) (in *G.U.C.E. L del 24 febbraio 2012, n. 52*).

**Sintesi  
a pag. 75**

**Aria. Lotta all'effetto serra. Contributi e finanziamenti** - Nel S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 2012, n. 51, sono stati pubblicati 3 provvedimenti (2 *comunicati* e una *circolare*) contenenti la ripubblicazione del decreto 25 novembre 2008, che esplicita le modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato, ai sensi dell'articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, *«Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto»*. Le domande, che possono essere presentate da soggetti pubblici, imprese, persone fisiche, persone giuridiche private, i condomini e le comunioni, possono riguardare un vasto spettro di interventi tra cui: interventi in efficienza energetica; fonti rinnovabili; riqualificazione degli involucri degli edifici; ricerca e sviluppo di tecnologie innovative; progetti regionali volti a ridurre il depauperamento dello stock di carbonio nei suoli forestali e nelle foreste (nel S.S. alla *Gazzetta Ufficiale* del 1° marzo 2012, n. 51 e nella sezione **"Notizie normative"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).

**Massima e nota  
a pag. 81**

**Classificazione acustica: applicabilità dei valori limite differenziali** - Al fine di salvaguardare la salute pubblica è da escludere che fino all'adozione della classificazione acustica, l'applicabilità dei valori limite differenziali sia transitoriamente sospesa e che le verifiche di rumorosità vengano effettuate esclusivamente alla stregua dei parametri di cui all'articolo 6, comma 1, D.P.C.M. 1° marzo 1991, (limiti assoluti di zona) (Cassazione civile, sezione II, 22 dicembre 2011, n. 28386 e nella sezione **"Documentazione integrativa"** del sito [www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com](http://www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com)).